

LA GIUSTIZIA SPORTIVA IN GIAPPONE

di Dai Yokomizo * e Giorgio Fabio Colombo **

Sommario: 1. Introduzione. – 2. L'arbitrato presso la JSAA. – 2.1. Caratteristiche generali. – 2.2. Problemi relativi alla stipulazione della clausola compromissoria. – 3. Altri sistemi di risoluzione delle controversie sportive. – 3.1. I tribunali ordinari. – 3.2. Organi di giustizia interni alle associazioni sportive. – 4. Riflessioni generali sul sistema giapponese. – 4.1. La JSAA o i tribunali statali? – 4.2. La JSAA o gli organi di autodisciplina presso le associazioni sportive? – 5. Considerazioni conclusive e comparative.

1. Introduzione

Il presente saggio intende illustrare la struttura generale della giustizia sportiva in Giappone. Allo stato attuale, sono individuabili tre principali opzioni per la risoluzione delle controversie sportive: rivolgersi alla *Japan Sports Arbitration Agency* (JSAA), ai tribunali ordinari dello Stato, oppure agli organi di autodisciplina all'interno delle associazioni¹ sportive individuali. Lo scopo di questa trattazione è quello di fornire una spiegazione di base per quanto attiene all'interazione fra le tre alternative di risoluzione delle controversie sportive e, allo stesso tempo, di offrire alcune considerazioni comparative rispetto al diritto italiano. Per l'osservatore italiano il panorama giapponese risulta in qualche modo complesso da comprendere, soprattutto a causa della non semplice interconnessione fra i vari meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di sport.

Il Giappone non fa eccezione al fenomeno globale della crescente importanza riconosciuta alle controversie sportive e della loro specializzazione; tuttavia, il sistema si trova ancora in una fase embrionale rispetto ad altri paesi, dove la struttura della giustizia sportiva è ben più complessa (ad esempio, appunto, l'Italia).

Nel 2003 è stata istituita la JSAA proprio con lo scopo di gestire le dispute in materia di sport. La prima parte della presente trattazione presenterà il sistema di arbitrato

* Professore ordinario di diritto internazionale privato nell'Università di Nagoya.

** Professore associato di diritto privato comparato nell'Università di Nagoya.

Il presente scritto è basato sulle rispettive presentazioni allo Special Workshop «Sports Disputes Resolution in Italy and Japan» (2 febbraio 2017, Università di Nagoya), finanziato dalla Sasakawa Sports Foundation. Il presente scritto è, inoltre, risultato del progetto di ricerca «Examination of Appropriate Dispute Resolution Systems in Sports Disputes: Centered on Comparison with Italian Law», anch'esso finanziato dalla Sasakawa Sports Foundation.

¹ Sebbene nel lessico italiano si dovrebbe parlare di «federazioni», l'uso del termine «associazioni» corrisponde a una più fedele traduzione del corrispondente termine giapponese.

sportivo della JSAA, sottolineandone le peculiarità legate al contesto nazionale.

Come detto, per affrontare una controversia in ambito sportivo, vi sono altre opzioni, ossia i tribunali ordinari e gli organi di autodisciplina all'interno delle associazioni sportive: la seconda parte di questo saggio descriverà brevemente il loro funzionamento. Infine, verranno offerte alcune considerazioni conclusive e di comparazione con l'ordinamento italiano.

Il diritto giapponese conosce una certa frizione fra il sistema dei tribunali e la JSAA a causa del fatto che la clausola compromissoria con cui un atleta (o una società sportiva) si impegna a risolvere eventuali controversie tramite l'arbitrato della JSAA ha generato dubbi relativamente alla problematica dell'accesso alla giustizia: la questione è nota anche ad altri ordinamenti ed è stata ampiamente dibattuta a livello internazionale². Tuttavia, nel contesto giapponese vi è una questione peculiare legata al fatto che, in base a una nota interpretazione della legge sull'ordinamento giudiziario, le controversie sportive non sarebbero considerate «controversie legali» in senso stretto³ e, come tali, dovrebbero essere sottratte dalla giurisdizione dei tribunali ordinari. Volendo accogliere questa interpretazione, la JSAA e gli organi di autodisciplina delle associazioni sportive costituirebbero l'unica alternativa possibile e, dunque, non vi dovrebbe essere alcun conflitto di attribuzione giurisdizionale con i tribunali dello Stato⁴. Tuttavia, a giudizio di chi scrive⁵, questa interpretazione è quantomeno discutibile, per le ragioni che esamineremo *infra*.

2. L'arbitrato presso la JSAA⁶

La storia della JSAA ha origine nel 1998 in un report dal titolo *Wagakuni ni okeru Anchi Doping Taisei ni Tsuite* [Riguardo all'antidoping in Giappone], pubblicato da un comitato congiunto composto da rappresentanti del Comitato Olimpico giapponese (JOC) e dell'Associazione Sportiva del Giappone (JASA). Tale report suggeriva l'istituzione di uno specifico organismo arbitrale che si occupasse, tra l'altro, delle eventuali squalifiche deliberate in conseguenza dei controlli antidoping. A seguito di que-

² K. VIEWEG, *The Appeal of Sports Law*, in www.irut.de/Forschung/; F. OSCHÜTZ, *Sportschiedsgerichtsbarkeit: die Schiedsverfahren des Tribunal Arbitral du Sport vor dem Hintergrund des schweizerischen und deutschen Schiedsverfahrensrechts*, Berlin, 2005, p. 3.

³ Art. 3 (1) della *Saibansho Hō* [legge sull'ordinamento giudiziario] (legge n. 59/1947, come modificata dalla legge n. 36/2006).

⁴ M. DŌGAUCHI, *Supōtsu Chūsai, Chōtei* [*Sports Arbitration and Mediation*], in M. DŌGAUCHI, Y. HAYAKAWA (Eds.), *Supōtsu Hō he no Shōtai* [*Invitation to Sports Law*], Tokyo, 2011; M. DŌGAUCHI, *Supōtsu Chūsai wo meguru Jakkai no Ronten* [*Some Issues concerning Sports Arbitration*], in *3 Chūsai to ADR* [*Arbitration and ADR*], 2008, p. 79.

⁵ Come sostenuto in D. YOKOMIZO, *Sports Arbitration in Japan*, in *7 Contemporary Asia Arbitration Journal* 341 (2014). Tale articolo ha fornito, altresì, la base per i paragrafi 2e 3 del presente saggio.

⁶ Per una descrizione dettagliata di tale istituzione, si veda M. DŌGAUCHI, *Nihon Supōtsu Chūsai Kikō to sono Katsudō* [*The JSAA and its Activity*], in *15 Nihon Supōtsu Hō Gakkai Nenpō* [*Annual Report of the Japan Association of Sports Law*] 7, p. 7 (2008); Per una più succinta introduzione in lingua inglese, T. YAMAZAKI, *Sports law in Japan*, 2012, pp. 65-70.

sta iniziativa, nel 1999 fu istituito dallo JOC un gruppo di ricerca sull'arbitrato sportivo, con la finalità di effettuare uno studio di fattibilità sulla creazione di un organo arbitrale in materia di sport. Dall'agosto 2002, il «Comitato preparatorio per l'istituzione della JSAA», che comprendeva membri dello JOC, della JASA e dell'Associazione Sportiva per i disabili del Giappone (JSAD), ha proseguito i lavori fino al 2003.

Il risultato di questi sforzi fu, appunto, l'istituzione, il 7 aprile del 2003, della JSAA, nella forma giuridica di associazione non riconosciuta⁷. Il 1° aprile 2009 l'ente fu trasformato in una fondazione e, dal 1° aprile 2013, è divenuto una «fondazione di interesse pubblico con personalità giuridica»⁸.

2.1. Caratteristiche generali

Le finalità istituzionali della JSAA sono quelle di promuovere lo sport attraverso una maggiore trasparenza della legislazione sportiva, di diffondere la comprensione e la fiducia verso lo sport presso i cittadini e di risolvere le controversie fra i singoli atleti e le federazioni sportive attraverso l'arbitrato e la conciliazione⁹.

Per raggiungere tali obiettivi, la JSAA svolge le seguenti attività: 1) stabilisce le linee guida per le procedure di conciliazione ed arbitrato sportivo, 2) elabora i regolamenti di dette procedure, 3) amministra tali procedure, 4) esercita attività di formazione e promozione relativamente al diritto sportivo in generale e alla conciliazione e all'arbitrato sportivo, 5) raccoglie informazioni relativamente al diritto sportivo in generale e alla conciliazione e all'arbitrato sportivo, 6) compie tutte quelle altre attività che possano essere utili per il raggiungimento delle finalità associative¹⁰. La JSAA è cogestita dal JOC, dalla JASA, dalla JSAD, dall'Agenzia Anti-doping del Giappone (JADA) e dalla Associazione golfiste professioniste del Giappone (JPGA)¹¹.

I «tre pilastri» della JSAA sono dunque l'arbitrato, la conciliazione e la promozione del diritto sportivo. Di seguito descriviamo la prima.

La JSAA è dotata di quattro tipi di regolamenti arbitrali: *Supōtsu Chūsai Kisoku* [Regolamento di arbitrato sportivo] (in vigore dal 2003), *Tokutei Chūsai Gōi ni motozuku Supōtsu Chūsai Kisoku* [Regolamento di arbitrato sportivo basato su una specifica clausola compromissoria] (in vigore dal 1° settembre 2004), *Kamei Dantai Supōtsu Chūsai Kisoku* [Regolamento di arbitrato per le associazioni sportive] (in vigore dal 1 aprile 2014) e, infine, *Dōpingu Hunsō Jiken ni kansuru Chūsai Kisoku* [Regolamento di arbitrato in materia di doping] (in vigore dal 1° luglio 2007)¹².

⁷ M. DŌGAUCHI, *Nihon Supōtsu Chūsai Kikō to sono Katsudō [The JSAA and its Activity]*, supra nota 6 at 9-10.

⁸ In giapponese, *Kōeki zaidanhōjin*. Si veda il sito istituzionale della JSAA <http://www.jsaa.jp/doc/gaiyou2.html> (ultima visita: 15 luglio 2017).

⁹ Art. 3 dello Statuto JSAA.

¹⁰ Art. 4 dello Statuto JSAA.

¹¹ <http://www.jsaa.jp/doc/gaiyou2.html> (ultima visita: 15 luglio 2017).

¹² Esiste, poi, un regolamento specifico per quanto riguarda i casi di doping riguardanti le golfiste professioniste, amministrato dalla JPGA, il *Nihon Joshi Progorufu Kyōkai Dōpingu Hunsō Chūsai Kisoku*

1) *Il Regolamento di arbitrato sportivo*

Tale regolamento si applica nel caso di una domanda di arbitrato avanzata da un atleta (attore) contro un'associazione sportiva (convenuto) avverso una decisione assunta dall'associazione o da un suo organo gestionale nei confronti dell'atleta, con riguardo a una competizione sportiva¹³.

La «associazione sportiva» nel senso del Regolamento non è qualunque associazione, ma fa esclusivo riferimento al JOC, alla JASA, alla JSAD, alle associazioni sportive regionali, prefetturali e municipali, o alle sotto-articolazioni di queste¹⁴. Questa distinzione, con il relativo limite alla competenza, è stata introdotta per non imporre alla JSAA, che è dotata di risorse umane e finanziarie limitate, il potenziale onere di dover gestire un gran numero di controversie¹⁵. Per converso, la definizione di «atleta» è assai estesa e comprende «un atleta, dirigente, allenatore, medico, preparatore, o altro addetto alla competizione, nonché una squadra composta dai predetti individui in una competizione sportiva»¹⁶.

Un giudizio arbitrale emesso durante una competizione non rientra nella definizione di «una decisione assunta dall'associazione o da un suo organo gestionale nei confronti dell'atleta»¹⁷. In Giappone si ritiene, infatti, che questo possa causare indebite interferenze nella serena gestione delle competizioni sportive¹⁸. In tale definizione ricadono, dunque, decisioni come la selezione dei partecipanti a competizioni, quali le Olimpiadi ovvero i Giochi sportivi nazionali, ovvero l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti di un atleta che abbia posto in essere un comportamento ritenuto disdicevole per uno sportivo professionista¹⁹.

Per poter accedere alla procedura occorre che l'attore e il convenuto abbiano stipulato una clausola compromissoria al riguardo²⁰. Detta clausola compromissoria deve essere redatta in forma scritta o in qualunque altra forma che mostri esplicitamente l'intento delle parti²¹.

La domanda di arbitrato deve essere ricevuta dalla JSAA entro sei mesi dalla notifica della decisione all'attore, ovvero, se non è stata notificata, entro un anno dall'assunzione della medesima²², fatte salve diverse disposizioni del regolamento dell'asso-

[rules on arbitration with regard to doping dispute cases for The Ladies Professional Golfers Association of Japan] (in vigore dal 1 aprile 2014). Tuttavia, ci pare che il caso sia eccessivamente specifico per meritare un approfondimento in un saggio introduttivo come il presente.

¹³ Art. 2 (1) del Regolamento di arbitrato sportivo. Ovviamente i casi di doping sono esclusi, poiché ad essi è dedicata una specifica procedura.

¹⁴ Art. 3 (1) del Regolamento di arbitrato sportivo.

¹⁵ Dōgauchi, *supra* nota (6), at 18.

¹⁶ Art. 3 (2) del Regolamento di arbitrato sportivo. Il personale addetto alla gestione della competizione non è compreso nella definizione.

¹⁷ Art. 2 (1) del Regolamento di arbitrato sportivo.

¹⁸ DŌGAUCHI, *supra* nota (6), at 19.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Art. 2 (2) del Regolamento di arbitrato sportivo.

²¹ *Ibidem*.

²² Art. 13 (1) del Regolamento di arbitrato sportivo.

ciazione in questione o diverso accordo delle parti²³. All'atto del deposito della domanda di arbitrato occorre versare un contributo amministrativo di 50, 000 yen²⁴.

La regola generale vuole che, salvo sia diversamente previsto, il tribunale arbitrale sia composto da tre arbitri²⁵. In questo caso, ciascuna parte nomina un arbitro entro due settimane dalla data della notifica della ricezione della domanda di arbitrato²⁶. Se una parte non provvede alla nomina, la JSAA agirà a tal fine²⁷. Gli arbitri di parte provvederanno poi congiuntamente alla nomina del terzo arbitro entro un termine che sarà loro indicato dalla JSAA²⁸.

Gli arbitri devono essere indipendenti e devono gestire la procedura con correttezza e senza indugio²⁹. In linea di principio, gli arbitri sono scelti tra quelli presenti in una lista tenuta ed aggiornata a cura della JSAA³⁰: tuttavia, alle parti è concessa la nomina di altri soggetti, purché la JSAA confermi la «ragionevolezza» di detta nomina nel caso specifico³¹.

La procedura arbitrale è riservata e confidenziale³². Il tribunale arbitrale deve, in linea di principio, emettere il lodo entro tre settimane della chiusura dell'istruzione³³. Ad oggi, sono stati emessi 40 lodi³⁴.

Ad un'analisi sommaria dei lodi sinora emessi, emerge che il tribunale arbitrale può revocare una decisione di un'associazione sportiva nei casi in cui: (1) la decisione è contraria alle regole dell'associazione stessa; (2) la decisione è manifestamente irragionevole; (3) la procedura che ha portato alla decisione è viziata; (4) le regole dell'associazione sono illecite o manifestamente irragionevoli³⁵.

Nel caso in cui sia richiesta una delibera urgente, è prevista una procedura di *emergency arbitration*. A tale procedura si accede per decisione della JSAA stessa, la quale decide in base alle circostanze specifiche o alla natura della controversia³⁶.

Questa procedura è condotta da un arbitro unico nominato dalla JSAA, il quale deve procedere senza indugio³⁷.

²³ Art. 13 (3) del Regolamento di arbitrato sportivo.

²⁴ Art. 3 del *Supōtsu Chūsai Ryokin Kitei* [Regolamento tariffario dell'Arbitrato sportivo]. Al cambio attuale, circa 380 Euro.

²⁵ Art. 21 (1) del Regolamento di arbitrato sportivo.

²⁶ Art. 22 (1) del Regolamento di arbitrato sportivo.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Art. 20 (1) del Regolamento di arbitrato sportivo.

³⁰ Art. 20 (3) (4) del Regolamento di arbitrato sportivo.

³¹ Art. 20 (4) del Regolamento di arbitrato sportivo.

³² Art. 37 (1) del Regolamento di arbitrato sportivo.

³³ Art. 42 (1) del Regolamento di arbitrato sportivo.

³⁴ Si veda <http://www.jsaa.jp/award/> (ultima visita: 25 luglio 2017).

³⁵ JSAA-AP-2014-003; JSAA-AP-2013-022; JSAA-AP-2013-023; JSAA-AP-2013-004; JSAA-AP-2013-003; JSAA-AP-2011-002; JSAA-AP-2011-001; JSAA-AP-2009-001; JSAA-AP-2004-001; JSAA-AP-2003-003; JSAA-AP-2003-001.

³⁶ Art. 50 (1) del Regolamento di arbitrato sportivo.

³⁷ Art. 50 (3) del Regolamento di arbitrato sportivo.

2) *Il Regolamento di arbitrato sportivo basato su una specifica clausola compromissoria*

Questo regolamento è stato introdotto nel 2004 per espandere la competenza *ratione materiae* della JSAA³⁸. Le controversie oggetto di questa procedura sono tipicamente questioni non propriamente «sportive», ma collegate a tale ambito: ad esempio, un'eventuale disputa tra un'associazione sportiva e uno sponsor; oppure una controversia relativa alla trasmissione televisiva di un evento sportivo; ovvero, ancora, una disputa fra un atleta e uno sponsor; o, infine, una controversia fra associazioni sportive³⁹. Alla data attuale, tuttavia, non è stata presentata nemmeno una domanda di arbitrato ai sensi di tale regolamento⁴⁰.

3) *Regolamento di arbitrato per le associazioni sportive*

Questo regolamento riguarda specificamente le controversie promosse, in qualità di parte attrice, da un'associazione membro del JOC, della JASA, o della JSAD⁴¹ contro uno di tali enti. Anche in questo caso, tuttavia, non è stata presentata nemmeno una domanda di arbitrato ai sensi di tale regolamento⁴².

4) *Regolamento di arbitrato in materia di doping*

Lo scopo di tale regolamento è la «tempestiva risoluzione delle controversie in materia di doping attraverso una procedura arbitrale condotta da un tribunale arbitrale caratterizzato da imparzialità e correttezza, composto da arbitri indipendenti, con lo scopo di rafforzare la trasparenza delle leggi e dei regolamenti in materia sportiva e contribuire al proficuo sviluppo dello sport»⁴³.

L'arbitrato in materia di doping ha una struttura peculiare e funge da organo di appello per le decisioni assunte dagli organi disciplinari nell'ambito delle procedure delle associazioni sportive⁴⁴. Alla data attuale, sono stati emessi 4 lodi⁴⁵.

2.2. Problemi relativi alla stipulazione della clausola compromissoria

L'«arbitrato sportivo basato su una specifica clausola compromissoria» non presenta significative differenze rispetto a un arbitrato in materia civile o commerciale, dal momento che la parti si trovano su posizioni contrattuali equivalenti e devono necessariamente stipulare una clausola compromissoria per accedere alla procedura⁴⁶. Per

³⁸ DŌGAUCHI, *supra* nota (6), at 29.

³⁹ *Id.* at 30.

⁴⁰ *Ibidem*. Si veda anche <http://www.jsaa.jp/award/> (ultima visita: 15 luglio 2017).

⁴¹ Si veda <http://www.jsaa.jp/sportsrule/arbitration/> (ultima visita: 15 luglio 2017).

⁴² Si veda <http://www.jsaa.jp/award/> (ultima visita: 15 luglio 2017).

⁴³ Art. 1 del Regolamento di arbitrato in materia di doping. Una traduzione in lingua inglese del regolamento è disponibile all'indirizzo web http://www.jsaa.jp/sportsrule/arbitration/03_Doping_en_150306.pdf (ultima visita: 15 luglio 2017).

⁴⁴ Art. 2 (1) del Regolamento di arbitrato in materia di doping.

⁴⁵ JSAA-DP-2008-001; JSAA-DP-2008-002; JSAA-DP-2012-001; JSAA-DP-2013-001.

⁴⁶ M. DŌGAUCHI, *Nihon Supōtsu Chūsai Kikō to sono Katsudō [The JSAA and its Activity]*, *supra* nota 6 at 12-14.

converso, è stato rilevato in dottrina che l'arbitrato sportivo si basa su una sostanziale disegualianza delle parti⁴⁷: l'atleta è membro di una associazione che si troverà come convenuta nella eventuale procedura arbitrale scaturita dalla contestazione di una decisione dell'associazione stessa. Di conseguenza, è molto difficile per un atleta persuadere l'associazione in questione a stipulare una clausola compromissoria individuale qualora l'associazione stessa non abbia interesse a sottoporsi all'arbitrato sportivo. Alla luce di questa difficoltà, la JSAA sta compiendo un'intensa attività di promozione della giustizia sportiva arbitrale presso le associazioni, suggerendo l'introduzione negli statuti di un meccanismo di accettazione automatica della giurisdizione arbitrale della JSAA qualora un atleta intenda intraprendere un'azione in tal senso⁴⁸. Attualmente, il 46.1% delle associazioni sportive ha fatto proprio il suggerimento della JSAA⁴⁹.

3. Altri sistemi di risoluzione delle controversie sportive

Oltre alla JSAA, è possibile risolvere le controversie di natura sportiva presso altri due tipi di istituzioni, ossia i tribunali ordinari e gli organi di autodisciplina delle associazioni sportive. La presente sezione è dedicata, appunto, a questi due sistemi.

3.1. I tribunali ordinari

Come menzionato nell'introduzione, nel contesto giapponese occorre porsi una domanda fondamentale riguardo alla giurisdizione dei tribunali in materia di controversie sportive. Può un atleta accedervi?

Allo stato attuale poche associazioni sono dotate di organi di autodisciplina⁵⁰ e questo spiega anche la forte pressione congiunta del Ministero e della JSAA nell'ampliare la competenza dell'arbitrato sportivo.

Nel caso in cui un'associazione abbia previsto l'accettazione automatica dell'arbitrato sportivo secondo il meccanismo poc'anzi descritto, non vi è dubbio che l'atleta abbia la *facoltà* di (e forse anche l'interesse ad) accedere a tale procedura. Ma *deve* farlo? Se così fosse, però, nel caso in cui l'associazione sportiva non disponga di organi di disciplina interna e non abbia previsto l'accettazione dell'arbitrato, sarebbe, dunque, l'atleta privo di rimedi?

Come detto, la questione (che appare senza dubbio un po' sorprendente agli occhi

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ *Ibidem*. Il Ministero dell'Istruzione, Cultura, Sport e Scienza (MEXT) è in linea con la JSAA nel premere per l'introduzione generale di una clausola di accettazione automatica dell'arbitrato sportivo. Si veda il documento ufficiale del Ministero (MEXT) *Supōtsu Rikkoku Senryaku* [Strategy for a Strong State in Sports], 26 agosto 2010, at 17.

⁴⁹ Alla data del 15 luglio 2017. Si veda, *Chūsai Jōkō Saitaku Jōkyō* [The Current Situation of Adoption of the Arbitration Clause], <http://www.jsaa.jp/doc/arbitrationclause.html> (ultima visita: 15 luglio 2017).

⁵⁰ YAMAZAKI, *supra* nota (6), at 64.

dell'osservatore italiano) si è posta a causa di una specifica disposizione della legge sull'ordinamento giudiziario. Masato Dōgauchi (autorevole professore di diritto internazionale privato e probabilmente massimo esperto di diritto sportivo in Giappone), già Segretario Generale della JSAA, sostiene che solo in caso di «controversie legali» le parti possano adire i tribunali e che, nel caso in cui un atleta promuova un'azione presso una corte statale contro la decisione assunta da un'associazione sportiva, la corte possa legittimamente rigettare la domanda per difetto di giurisdizione. Le controversie sportive, infatti, non trovano la loro base in un provvedimento di «legge», ma in regolamenti di associazioni di diritto privato. Dunque, non rientrerebbero nella definizione di «controversie legali» di cui all'art. 3, comma 1, della legge sull'ordinamento giudiziario⁵¹. Ci si permette di dubitare di questa sia pur autorevole dottrina, e, come si vedrà tra poco, l'atteggiamento dei tribunali giapponesi pare dare corpo ai dubbi.

Vi sono, infatti, numerosi casi in cui le corti statali del Giappone si sono pronunciate in materia di controversie legate allo sport. Sebbene la maggior parte delle decisioni riguardi situazioni non propriamente «sportive», come sinistri avvenuti durante competizioni o allenamenti⁵², un numero non indifferente di controversie riguardavano, appunto, una disputa fra un atleta e un'associazione sportiva con riferimento ad una decisione assunta da quest'ultima. Si possono osservare sia decisioni di rigetto delle domande attoree, sia di accoglimento e di conseguente riforma della decisione assunta dall'associazione sportiva.

1) *Casi di rigetto*

Ci sono quattro casi in cui un tribunale ha rigettato le domande con riferimento a una controversia insorta tra un atleta e un'associazione sportiva.

Il primo riguarda l'azione intentata da un ispettore contro l'Associazione dei Golfisti Senior del Giappone (JSGA), al fine di ottenere una pronuncia che dichiarasse che alcuni individui non avevano titolo per ottenere l'iscrizione all'Associazione. La corte, pur riconoscendo la natura di «controversia legale» al caso, ha rigettato le domande, argomentando sul fatto che le decisioni di ammissione ad un'associazione sportiva so-

⁵¹ DŌGAUCHI, *supra* nota (6), at 8; DŌgauchi, *supra* nota (4), at 64; Si veda anche, M. DŌGAUCHI, *Disputes in Sports*, http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/opinion/sports_120604.html (ultima visita: 9 agosto 2014).

⁵² Ad esempio, Alta Corte di Sapporo, 23 febbraio 2007, disponibile su <http://www.courts.go.jp/> (nautanti); Trib. Tokyo, 2 novembre 2001, non pubblicata (baseball amatoriale); Trib. Osaka, 9 luglio 1999, 1720 *Hanrei Jiho* 161 (baseball scolastico); Trib. Urawa, 25 settembre 1998, 1673 *Hanrei Jiho* 119 (freccette); Trib. Yokohama, 22 giugno 1999, 1007 *Hanrei Taimuzu*, 276 (duathlon); Trib. Chiba, 13 dicembre 1996, 1565 *Hanrei Jiho* 144 (freccette); Corte Suprema del Giappone, 10 marzo 1996, 1526 *Hanrei Jiho* 99, 872 *Hanrei Taimuzu* 142 (sci); Trib. Nagano, Sezione distaccata di Saku, 7 marzo 1996, 1548 *Hanrei Jiho* 121 (softball amatoriale); Alta Corte di Tokyo, 24 maggio 1995, 849 *Hanrei Taimuzu* 198 (baseball); Alta Corte di Osaka, 16 ottobre 1992, 777 *Hanrei Taimuzu* 146 (Triathlon); Trib. Tokyo, 31 agosto 1989, 1350 *Hanrei Jiho* 87 (baseball); Trib. Tokyo, 29 maggio 1985, 562 *Hanrei Taimuzu* 111 (golf); Alta Corte di Nagoya, 17 luglio 1984, 537 *Hanrei Taimuzu* 145 (golf); Trib. Tokyo, 27 febbraio 1970, 244 *Hanrei Taimuzu* 139 (pallavolo); Trib. Tokyo, 21 Dicembre 1964, 15 (12) *Kaminshu* 2966 (sci). Per una presentazione di base dell'ordinamento giudiziario giapponese si veda G.F. Colombo, *Giappone*, in A. Negri (Ed.), *Sistemi giudici nel mondo*, Torino, 2012, pp. 250-51.

no in ultima analisi questioni interne all'associazione, su cui essa ha il potere-dovere di decidere e, in tale circostanza, non si potevano riscontrare lesioni di diritti individuali⁵³. Questo caso, inoltre, è insolito perché l'azione è stata proposta non dal soggetto interessato dalla decisione dell'associazione, bensì da un ispettore. È comunque opportuno sottolineare che il tribunale ha esplicitamente riconosciuto la giurisdizione delle corti statali in casi simili.

Il secondo riguarda la lite iniziata da un individuo, un tempo noto ballerino professionista, contro l'Associazione di ballo del Giappone (JBDA), chiedendo che venisse dichiarata nulla la decisione dell'associazione di sospenderlo per tre anni dalla qualità di socio. Il tribunale ha rigettato la domanda, motivando sulla base del fatto che l'appropriatezza di tale misura rientra nella competenza dell'associazione e, dunque, è in quella sede che la valutazione va effettuata⁵⁴. La corte ha rimarcato la natura di associazione non riconosciuta della JBDA, affermando che la propria decisione sarebbe potuta essere diversa nel caso in cui si fosse trattato di associazione riconosciuta. Inoltre, la sentenza ha precisato che «è astrattamente possibile che le decisioni di un'associazione relativamente alla qualifica di membro o la revoca della medesima siano soggetti a controllo giudiziale qualora abbiano come conseguenza una lesione dei diritti e un considerevole effetto sulla vita sociale dell'interessato». Da questa precisazione si può intendere come anche in questo caso la corte non abbia ritenuto di escludere la controversia dal novero di quelle previste dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

Il terzo caso riguarda l'azione proposta da un pilota professionista contro l'Associazione automobilistica del Giappone (JAF) per ottenere la revoca di una penalità impostagli per aver violato il regolamento di gara. La corte ha rigettato la domanda, affermando che «le controversie relative al contenuto delle competizioni sportive non sono di competenza dell'ordinamento giudiziario qualora non abbiano una conseguenza diretta sui diritti individuali» e che tale questione non rientrava nella categoria di «controversia legale»⁵⁵.

Nel quarto caso, un'università aveva intrapreso un'azione legale contro l'Associazione sciistica interuniversitaria del Giappone (ISAJ) per ottenere la a) dichiarazione di nullità del provvedimento con il quale era stata negata la possibilità di partecipare al campionato nazione gestito dall'Associazione e b) la certificazione dalla quale risultasse che l'università in questione aveva titolo per essere riconosciuta come «squadra di prima classe». La corte ha rigettato entrambe le domande, ma con motivazioni differenti. Quanto alla prima, sebbene il tribunale avesse astrattamente ammesso la natura di controversia legale alla disputa, ha ritenuto che la questione fosse meramente interna e, come tale, andasse risolta in seno all'associazione. Per quanto riguarda, invece, la seconda domanda, la corte ha recisamente negato la propria competenza relativamente alla circostanza, poiché non attinente a un diritto o un obbligo, né a una questione di legge⁵⁶. Tuttavia, l'argomentazione del tribunale è imperniata sulla «vaghez-

⁵³ Trib. Tokyo, 6 settembre 1988, 691 *Hanrei Taimuzu* 236.

⁵⁴ Trib. Tokyo, 4 giugno 1993, 807 *Hanrei Taimuzu* 244.

⁵⁵ Trib. Tokyo, 25 agosto 1995, 885 *Hanrei Taimuzu* 264.

⁵⁶ Trib. Tokyo, 1° dicembre 2010, 1350 *Hanrei Taimuzu* 240.

za» della domanda attorea, non sulla natura della stessa. Dunque, è difficile dire in questo caso se la corte si sarebbe potuta ritenere o meno competente in astratto.

Vi è, dunque, un unico caso in cui un tribunale statale ha dichiarato che una controversia relativa a una decisione di un'associazione sportiva non rientra nella definizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge sull'ordinamento giudiziario. In tutti gli altri casi, il rigetto è dovuto all'opportunità che le questioni fossero decise in sede associativa, tuttavia, con l'esplicita riserva che, nel caso in cui dette decisioni avessero avuto come risultato la violazione di diritti o una pesante conseguenza sulla vita sociale degli interessati, i tribunali avrebbero legittimamente potuto occuparsi delle domande.

2) *Casi accolti*

Per converso, in un discreto numero di casi i tribunali statali sono intervenuti su decisioni assunte da associazioni sportive. In alcuni casi, le domande avevano semplicemente ad oggetto pretese risarcitorie conseguenti alle decisioni contestate⁵⁷; in altri, invece, l'attore ha chiesto alla corte di dichiarare nulla una delibera. In entrambi i casi, i tribunali hanno accettato la giurisdizione, esaminato i fatti, giudicato la validità dei regolamenti associativi ovvero il contenuto dei provvedimenti assunti in applicazione di tali regole.

Svariati casi hanno riguardato scandali relativi ad incontri combinati nel *sumo*⁵⁸. Più di una volta, i tribunali hanno sottoposto ad esame le risultanze della commissione di inchiesta stabilita in seno alla *Nihon Sumō Kyokai* (Associazione di *sumo* del Giappone) e le hanno confermate⁵⁹ o dichiarate invalide⁶⁰. Con una decisione dello stesso tipo, un tribunale ha esaminato i fatti relativi al presunto comportamento violento di un praticante di *karate* e ha dichiarato nulla la delibera con cui la Federazione di *karate* del Giappone aveva sospeso l'atleta⁶¹.

In un caso relativo alla sospensione per un anno di una squadra di baseball non professionistico dalla partecipazione nel torneo nazionale dell'associazione di appartenenza, il tribunale ha esaminato il regolamento interno di tale associazione e ne ha confermato la ragionevolezza⁶². Per converso, in un caso relativo alla contestazione dei criteri relativi alla qualificazione per poter partecipare a competizioni promosse dalla Federazione di *judo* del Giappone, la corte, esaminati detti criteri, li ha dichiarati

⁵⁷ Trib. Tokyo, 30 gennaio 2006, 1239 *Hanrei Taimuzu* 267 (boxe non professionistica); Trib. Kobe, 16 dicembre 2004, disponibile al sito <http://www.courts.go.jp/> (motociclismo); Trib. Tokyo, 25 febbraio 1988, 663 *Hanrei Taimuzu* 243 (Judo universitario); Alta Corte di Tokyo, 31 gennaio 1985, 1146 *Hanrei Jihō* 62 (baseball non professionistico); Trib. Osaka, 27 settembre 1979, 953 *Hanrei Jihō* 100 (motociclismo).

⁵⁸ Oltre ai casi di cui *infra*, nota (58) e (59), si vedano anche Trib. Tokyo, 25 febbraio 2011, 1029 *Rodo Hanrei* 86; Trib. Tokyo, 10 dicembre 2010, disponibile al sito <http://www.courts.go.jp/>; Trib. Tokyo, 19 aprile 2010, 1346 *Hanrei Taimuzu* 164.

⁵⁹ Trib. Tokyo, 24 maggio 2012, 1393 *Hanrei Taimuzu* 138; Alta Corte di Tokyo, 24 ottobre 2012, disponibile al sito <http://www.courts.go.jp/>.

⁶⁰ Trib. Tokyo, 25 marzo 2013, 1399 *Hanrei Taimuzu* 94.

⁶¹ Trib. Tokyo, 31 marzo 2015, non pubblicata (disponibile a LEX/DB: 25524851).

⁶² Alta Corte di Tokyo, 31 marzo 1985, 1146 *Hanrei Jihō* 62.

irragionevoli e, pertanto, nulli⁶³. Pertanto, i tribunali hanno ritenuto di essere competenti nel giudicare il *merito* dei regolamenti delle associazioni sportive.

In un altro caso, quando il socio di un club di equitazione ha domandato la revoca del provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti, la corte ha accolto la domanda, dichiarando che «una decisione di espulsione è priva di efficacia quando non è basata su una ragionevole giustificazione e sarebbe considerata inaccettabile in base alla percezione comune»⁶⁴.

In un recente caso avente ad oggetto la validità del provvedimento di esclusione da una competizione emesso dall'Associazione di Tae Kwon Do del Giappone (JTKDA) nei confronti di un atleta, il tribunale di Tokyo ha rivisto la decisione applicando le *regole stesse dell'associazione* e dichiarando il provvedimento nullo⁶⁵.

3) Considerazioni riassuntive

Dall'analisi dei casi di cui sopra, si può notare una certa varietà nell'atteggiamento dei tribunali giapponesi. Vi sono provvedimenti di rigetto, decisioni relative a fatti, ragionevolezza e validità di regolamenti associativi e sull'applicazione di detti regolamenti. Vi è, tuttavia, un solo caso in cui la corte interessata ha preso espressamente in considerazione la natura di «controversia legale» per rigettare una domanda. La situazione, dunque, non consente di concordare con la tesi in base alla quale le controversie in materia sportiva sono escluse dalla competenza della giurisdizione statale e che l'arbitrato sportivo dovrebbe essere il foro unico di soluzione delle stesse.

È pur vero che è difficile ricostruire un solido orientamento giurisprudenziale in materia di controversie sportive e che le decisioni piuttosto ondivaghe dei tribunali giapponesi danno poco conforto in termini di principi chiari. Pare, tuttavia, che si possa almeno affermare (in base alle esplicite precisazioni dei casi di rigetto) che, se una decisione presa da un'associazione ha come risultato la lesione di diritti soggettivi (anche solo nella forma di interessi economici) di un atleta, allora egli (o ella) potrà rivolgersi ai tribunali dello Stato. Inoltre, è nota la propensione delle corti a prendere posizione quando siano coinvolti sport molto famosi, come il baseball⁶⁶.

La tesi che afferma che, in presenza di una clausola di automatica accettazione dell'arbitrato sportivo, all'atleta sia precluso adire la giustizia ordinaria non pare, dunque, poco convincente dal punto di vista teorico, ma sembra essere anche smentita dal comportamento dei tribunali.

⁶³ Trib. Tokyo, 25 febbraio 1988, 663 *Hanrei Taimuzu* 243.

⁶⁴ Trib. Yokohama, 24 febbraio 1988, 671 *Hanrei Taimuzu* 140. Cfr. Alta Corte di Tokyo, 31 gennaio 1985, *supra* nota (62); Trib. Tokyo, 24 maggio 2012, *supra* nota (59).

⁶⁵ Trib. Tokyo, 14 aprile 2014, non pubblicata (disponibile su Westlaw Japan: 2014WLJPCA0414 8005).

⁶⁶ Per esempio, Trib. Tokyo, 3 settembre 2004, 1612 *Rodo Horitsu Junpo* 24. In Giappone la qualificazione del *sumo* come «sport» è assai controversa, attenendo secondo alcuni al mondo delle arti marziali tradizionali, secondo altri addirittura alla ritualità della religione Shintō.

3.2. Organi di giustizia interni alle associazioni sportive

Per quanto riguarda gli organi di autodisciplina (o di giustizia interna) in seno alle associazioni sportive, la situazione attuale in Giappone vede ben pochi soggetti dotati di istituzioni interne specificamente dedicate alla risoluzione delle controversie. Tra di essi, spiccano tuttavia alcune associazioni che dispongono di un sistema di giustizia interno assai sviluppato e sofisticato. Per esempio, l'Associazione calcistica del Giappone (JFA) dispone di una Commissione disciplinare precisamente incaricata di gestire le controversie relative alle competizioni sportive e di una Commissione giudiziale per le altre dispute, nonché di una Commissione d'Appello⁶⁷. Il potere di decidere le sanzioni disciplinari è delegato alle associazioni calcistiche prefetturali e regionali, nonché ai campionati locali e alla J League (la «Serie A» giapponese)⁶⁸: le decisioni di tali organi sono soggette all'appello presso la Commissione d'Appello⁶⁹. In un colloquio con la JFA è stato sottolineato l'alto livello di specializzazione degli organi interni e la generale «sfiducia» della JFA verso l'eventuale intervento di soggetti esterni⁷⁰.

4. Riflessioni generali sul sistema giapponese

Dopo questa sommaria presentazione della situazione giapponese, vorremmo offrire qualche breve riflessione sull'interazione fra i vari sistemi di giustizia sportiva nel Paese focalizzandoci, anzitutto, sulla relazione fra la JSAA e i tribunali dello Stato. In seguito, su quella fra la JSAA e gli organi di autodisciplina delle associazioni sportive.

4.1. La JSAA o i tribunali statali?

L'arbitrato sportivo amministrato dalla JSAA presenta numerosi vantaggi per gli atleti, tra cui il costo contenuto e la sveltezza del procedimento⁷¹. È, dunque, comprensibile che l'attenzione verso la promozione dell'arbitrato sportivo sia in crescita. Pare, tuttavia, che il coinvolgimento dei tribunali statali sia ancora molto importante sotto almeno due aspetti.

Il primo riguarda il caso di associazioni che non abbiano una clausola di accettazione automatica dell'arbitrato sportivo o che non abbiano adeguati meccanismi interni di gestione delle controversie: il timore di un potenziale intervento dei tribunali dello Stato e il conseguente rischio che decisioni sportive vengano «riscritte» dal tratto di

⁶⁷ Art. 2 del *Shihō Kikan Soshiki Unei Kisoku* [Regolamento operativo degli organi giudiziali istituzionali], disponibile al sito <http://www.jfa.jp/documents/pdf/basic/br04.pdf> (ultima visita: 15 luglio 2017).

⁶⁸ Art. 19 del Regolamento operativo degli organi giudiziali istituzionali.

⁶⁹ Art. 11 del Regolamento operativo degli organi giudiziali istituzionali.

⁷⁰ Intervista con il sig. Kengo Harima della JFA condotta da Dai Yokomizo il 21 agosto 2014.

⁷¹ Oschütz, *supra* note (2), at 33-37. Si veda anche, K. OGAWA, «Supōtsu Chūsai» [Sports Arbitration], *Hōritsu Jihō* [The Law Journal], Vol. 87, No. 4 (2015), p. 31.

penna del giudice può fungere da stimolo verso una specializzazione della giustizia sportiva, con un conseguente effetto virtuoso.

Secondariamente, si può affermare che in Giappone i tribunali ordinari rivestano ancora un ruolo chiave quando le decisioni assunte da un'associazione sportiva abbiano conseguenze incisive sui diritti individuali (anche di natura economica), se non addirittura sui «diritti umani» dell'atleta coinvolto. Tuttavia, come visto, alcuni ritengono che sia, invece, preferibile che anche tali controversie ricadano nell'alveo dell'arbitrato JSAA e vi è ancora una sostanziale ambiguità di fondo sul carattere vincolante della clausola compromissoria⁷².

Nell'attesa di un intervento legislativo che faccia chiarezza sulla questione, una possibile soluzione potrebbe essere simile a quella già prevista dalla normativa generale sull'arbitrato a favore dei consumatori e lavoratori, introdotta dalla legge 138 del 2003⁷³, ossia una clausola compromissoria vincolante solo dal lato dell'associazione sportiva. In questo caso, in presenza di un'accettazione automatica, l'atleta avrebbe la facoltà di decidere se attivare la clausola compromissoria oppure rivolgersi alla giustizia statale: una volta optato per una procedura, l'altra diverrebbe automaticamente improcedibile. Pur non trattandosi della soluzione ottimale, perché ancora non risolve la confusione sui potenziali conflitti di giurisdizione fra arbitrato della JSAA e giustizia statale, sarebbe senza dubbio un passo avanti verso una maggiore chiarezza e, in generale, creerebbe un clima più favorevole alla istituzione di una giustizia sportiva autenticamente autonoma e indipendente.

4.2. La JSAA o gli organi di autodisciplina presso le associazioni sportive?

Per quanto attiene alla relazione fra la JSAA e gli organi di giustizia interni alle associazioni sportive, il Giappone ha probabilmente molto da apprendere dal sistema italiano, soprattutto alla luce delle recenti riforme. Ogni sport ha caratteristiche peculiari, e, dunque, richiede un giudicante competente e preparato non soltanto nella gestione delle controversie sportive, ma anche di quelle specifiche della disciplina considerata. Questo è del tutto evidente con riguardo alla JFA⁷⁴, la quale, infatti, ha stabilito propri organi interni.

Tuttavia, come del resto per l'Italia, si pone il problema relativo al fatto che solo le grandi federazioni di sport popolari possono permettersi di sostenere il costo finanziario e umano correlato al mantenimento dei propri organi interni per la risoluzione delle

⁷² Ad esempio, la questione è stata oggetto di dibattito nel caso di cui alla nota 60, relativo alla sospensione di un atleta da parte della Federazione di *karate* del Giappone. In questo caso il Trib. Tokyo ha ritenuto di avere giurisdizione sul caso nonostante una clausola compromissoria statutaria che recita: «Il ricorso avverso alle decisioni riguardanti competizioni o l'operato dell'associazione sarà deciso tramite arbitrato ai sensi del Regolamento di arbitrato sportivo della JSAA». Tale clausola rientra fra quelle consigliate dalla JSAA. Si veda, <http://www.jsaa.jp/doc/clause/011.pdf> (ultima visita: 16 luglio 2017).

⁷³ *Amplius*, G.F. COLOMBO, G. CRESPI REGHIZZI, *L'arbitrato in Giappone: innovazioni e resistenze*, in *I Arbitraje* 61-86 (2008).

⁷⁴ *Supra*, III. 2.

controversie. Inoltre, vi è un acceso dibattito sull'indipendenza del giudice: come assicurare che soggetti interni alla associazione e nominati dalla medesima possano essere davvero indipendenti e imparziali? Finché il Paese non sarà in grado di dare risposte convincenti a questi interrogativi sembra che la JSAA sia destinata a rimanere l'organo di riferimento per la risoluzione delle controversie sportive.

5. Considerazioni conclusive e comparative

Il contesto giapponese, come detto, non è di immediata comprensione per l'osservatore italiano⁷⁵. In generale, si può affermare che la giustizia sportiva in Giappone sia ancora in una fase embrionale: il Paese non ha (ancora?) attraversato tutti gli importanti cambiamenti che hanno portato l'Italia ad avere l'assetto attuale. Tra le varie prove di questa situazione acerba, si può certamente sottolineare l'esiguo numero di casi decisi dalla JSAA, oltre al fatto che su quattro regolamenti arbitrali (di cui uno dedicato alla cogente materia del doping) ben due non siano mai stati utilizzati.

Non che in Giappone siano mancati scandali relativi allo sport: casi famosi nel nuoto e, come visto, nel baseball e nel *sumo* hanno spesso gettato ombre sulla trasparenza ed etica dello sport. Questi cattivi esempi, uniti al movimento mondiale per la gestione omogenea del doping promosso dalla WADA, hanno fatto sì che l'idea di stabilire un autonomo meccanismo di giustizia sportiva cominciasse ad affermarsi. Ciononostante, non vi sono stati – almeno sino ad oggi – situazioni particolarmente controverse relative alla giustizia sportiva in quanto tale. Questo è probabilmente uno dei motivi per cui in Giappone non si è posto un serio dibattito sulla trasparenza e responsabilità degli organi di gestione delle controversie sportive e per cui il Paese guarda ancora con grande fiducia all'arbitrato come forma principale di risoluzione di dette controversie (in questo a differenza dell'Italia, dove il sistema è stato più volte riformato anche per fronteggiare critiche verso un meccanismo percepito in qualche modo come opaco).

Un altro profondo elemento di differenza è l'assenza, nel Paese, della complessa dialettica tipica del contesto italiano fra diritto sportivo e diritto amministrativo: come visto, vi sono potenziali sovrapposizioni fra la giustizia statale e quella propriamente sportiva, ma questo avviene nella sfera dei tribunali ordinari.

Il Giappone, inoltre, pare decisamente più cauto nel porre vincoli di obbligatorietà della giustizia sportiva sia in capo agli atleti sia in capo alle stesse federazioni. Gli osservatori giapponesi sono, per la verità, piuttosto perplessi dalla relativa disinvoltura con cui l'Italia ha previsto meccanismi di sottrazione delle controversie sportive alla giustizia ordinaria e una delle preoccupazioni più menzionate è quella della violazione del diritto di azione di fronte alle corti statali.

Gli esperti giapponesi di diritto sportivo guardano con grande interesse agli sviluppi

⁷⁵ E, per converso, il contesto italiano risulta particolarmente complesso agli occhi dell'osservatore giapponese.

pi del sistema italiano: in particolare, l'introduzione di un sistema omogeneo (e vincolante) per tutte le federazioni sportive riconosciute dal CONI desta ammirazione. Tuttavia, anche i Giapponesi si sono trovati a fronteggiare la medesima questione che anima il dibattito italiano: federazioni (o associazioni) «ricche», come quella calcistica o del baseball, dispongono di risorse finanziarie e umane per sostenere un sistema interno strutturato e professionale. Le altre, invece, dovrebbero contare su un supporto esterno per poter porre in essere una struttura del genere.

In definitiva, sebbene quella fra Giappone e Italia possa apparire come – secondo una definizione tipica del diritto privato comparato – una «comparazione estrema», vi sono numerose preoccupazioni comuni su cui uno scambio reciproco sarebbe proficuo e opportuno.

Abstract

As the internationalization and commercialization of sports further develop, disputes with regard to sports are increasing in number worldwide, and Japan is not an exception to this trend.

The main outlet for sport disputes in Japan is the Japan Sports Arbitration Agency (JSAA), established in 2003 with this specific purpose. There, however, are institutions other than the JSAA for resolving sports disputes: national courts and dispute resolution bodies within sports associations.

The Japanese situation is quite interesting in comparative terms, because in the country there are still doubts about whether a sport-related dispute may be considered as a «legal dispute» under the Court Law. In the second part of this paper, case decisions in national courts with regard to disputes between an athlete and a sports association will be analyzed, and confirmed that courts have often considered a dispute with regard to decisions by an association as a legal dispute, and that it cannot be said that national courts are closed for an athlete to seek the nullification of a decision by a sports association. Finally, this paper offers some comparative remarks about the Italian system of sport justice, to which Japanese observers are looking with increasing interest.

Keywords: comparative law; jurisdiction; sport litigation; Japan Sport Arbitration Agency.

